



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 280 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 06/05/2010

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PODENZANO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 28 DICEMBRE 2009, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI, PARERE SISMICO E VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008.

L'anno DUEMILADIECI addì SEI del mese di MAGGIO alle ore 15:10 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
ALLEGRI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Assente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale MORENI MANUELA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Variante al Piano regolatore generale del Comune di Podenzano adottata con atto del Consiglio comunale n. 77 del 28 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della L.R. n. 20/2000. Formulazione osservazioni, parere sismico e verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con nota del 5/02/2010 (n. 9271 di prot. prov.le del 9/02/2010) il Comune di Podenzano ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, da parte del Consiglio comunale (atto n. 77 del 28/12/2009), di una variante al Piano regolatore generale (PRG), integrando successivamente la documentazione con nota pervenuta il 26/03/2010 (prot. Prov.le n. 24856);
- la variante in oggetto propone una diversa classificazione di due aree, l'una (posta nel capoluogo e di proprietà della Parrocchia di S.Germano) da zona classificata come "Servizi privati – Verde sportivo" ad "Attrezzature civili e religiose" e l'altra (posta nella frazione I Casoni) da "Verde pubblico ed attrezzato" a "Verde privato";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- la L.R. n. 9/2008 e la circolare regionale esplicativa del 12 novembre 2008 ha individuato nelle Province l'autorità competente per gli strumenti urbanistici comunali e ha recepito nell'ordinamento regionale quanto disposto dalla Direttiva 2001/42/CE e dai decreti nazionali di recepimento;
- inoltre, la L.R. n. 9/2008 ha chiarito che sono soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Decreto, sempreché rientrino nei casi di cui all'art. 6, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978;
- con nota del 2/02/2010 (prot. n. 1231), qui pervenuta in data 9/02/2010, prot. prov. n. 9246, il Comune di Podenzano ha provveduto direttamente ad inviare la documentazione all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, alla Sezione Provinciale di ARPA, all'Autorità d'Ambito di Piacenza, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- dell'attestazione (in atti) resa in data 30/01/2010 dal Sindaco del Comune di Podenzano in ordine alla comunicazione inviata alle Autorità militari relativamente all'adozione e al deposito della Variante nonché della certificazione resa nella medesima data dal dal Sindaco in merito all'insussistenza sul territorio comunale interessato dalla variante dei vincoli di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- del parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 10/03/2010 (prot. prov.le n. 21062 del 15/03/2010) che, concordando con le valutazioni di ARPA, allegate a detto parere, conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS esprimendo valutazioni, osservazioni e prescrizioni;
- del parere (in atti), trasmesso dall'Autorità d'Ambito di Piacenza con nota del 354 (prot. prov.le n. 24672 del 25/03/2010) che formula una valutazione di non assoggettabilità della variante alla procedura di VAS;

Dato atto che:

- questa Amministrazione è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base all'art. 6 della L.R. 30 gennaio 1995 n. 6 ed in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D.Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, individuazione che le disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 6/2009 hanno confermato;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica";

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le osservazioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di non assoggettabilità della Variante del Comune di Podenzano alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- in merito al parere sismico, la Relazione istruttoria conclude con una valutazione favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" come modificata ed integrata, da ultimo, dalla L.R. n. 6/2009;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all' Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto dal Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009 cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della Relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Podenzano per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, della Variante specifica al PRG del Comune di Podenzano adottata con atto del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2009;
2. di esprimere, prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica" una valutazione di non assoggettabilità della Variante in argomento alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne sostanziale e integrante;
3. di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000, le osservazioni alla Variante urbanistica adottata dal Comune Podenzano con atto del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2009, riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
4. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
5. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Podenzano;
7. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

TRESPIDI MASSIMO

Il Vice Segretario Generale

MORENI MANUELA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS - PRESCRIZIONI

1. si segnala la necessità che nelle zone circostanti l'area di variante a destinazione oratorio parrocchiale, sia esclusa la presenza di attività insalubri di 1ª classe di cui all'art. 216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 5/09/1994, e di quelle che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ecc., possono riuscire di pericolo, danno o molestia alle persone;
2. ai fini della protezione dei residenti dal rumore, in riferimento alla presenza nelle vicinanze dell'area di variante a destinazione oratorio parrocchiale, di una struttura socio-assistenziale (classificata in classe 1ª), si richiama la necessità che il rumore diretto ed indotto derivante da tale area di variante non sia causa di innalzamento dei livelli acustici in immissione;
3. relativamente agli elettrodotti (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione) presenti e/o previsti, si richiamano gli adempimenti di cui alla L.R. 22/02/1993 n° 10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 µT di induzione magnetica; indicato dalla L.R. n° 30 del 31/10/2000; in particolare:
 - * le zone poste in adiacenza alle cabine di trasformazione in cui può essere superato il valore di 0,2 µT di induzione magnetica dovranno essere destinate e vincolate ad utilizzi che non comportano la presenza di persone per tempi prolungati, e tale presenza prolungata dovrà in ogni caso essere evitata mediante adeguate segnalazioni in merito, nonché, ove necessario (es. aree verdi e zone gioco con possibile presenza di bambini) con adeguate recinzioni;
 - * ai fini dell'obiettivo della riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, e relativamente alle linee elettriche ad A.T. e M.T. presenti e/o previste in corrispondenza o nelle zone circostanti le aree oggetto di variante, dovrà essere prevista una fascia di rispetto, tra l'asse della linea posto al livello del suolo ed i locali ed ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone, tra cui devono essere ricompresi anche pertinenze, giardini e aree verdi, zone gioco anche non attrezzate, sia private che pubbliche che risulti sufficiente ad assicurare il perseguimento, nei suddetti luoghi, dell'obiettivo di qualità di 0,2 µT di induzione magnetica;
4. per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie dell'edificio e degli impianti da realizzarsi nell'area oggetto di Variante, si richiama il rispetto di quanto prescritto dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9/01/1989 n° 13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n° 236 per gli edifici privati, e D.P.R. 24/07/1996 n° 503 per edifici, spazi e servizi pubblici); inoltre, si ritiene necessario, fatti salvi eventuali impedimenti di natura tecnica, l'allaccio all'acquedotto comunale per l'approvvigionamento idropotabile, e alla fognatura comunale per lo smaltimento dei reflui; infine, si richiamano il principio dell'invarianza idraulica, le distanze da eventuali impianti di depurazione previste dall'All. 4 del Provvedimento del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977, nonché l'opportunità di prevedere specifiche opere di mitigazione e compensazione (utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, impianto di nuove essenze arboree, recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, ecc.);
5. relativamente a sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, si segnala la necessità di adottare per strade, svincoli e accessi, e per parcheggi pubblici e privati idonee soluzioni che riducano al minimo le interferenze fra i diversi flussi di traffico ed evitino la necessità di attraversamenti pericolosi; inoltre, relativamente a percorsi pedonali e piste ciclabili, si ritiene che debbano essere prioritariamente realizzati in sede propria, e comunque localizzati e dotati di tutte le soluzioni atte a garantire la migliore continuità e protezione dei percorsi stessi.

OSSERVAZIONI

- a) Le modifiche proposte implicano una variazione della dotazione di standard urbanistici, con particolare riferimento all'incremento del valore delle attrezzature religiose (+ 1.600 mq.) ed alla diminuzione dei parcheggi pubblici (- 1.681 mq.). Risulta necessario, pertanto, che il Comune provveda all'aggiornamento della dotazione complessiva di standard urbanistici riferita al PRG vigente.

PTCP 2000 vigente:

- b) L'area di variante V1 risulta tangente, lungo il lato meridionale, ad un tracciato della viabilità storica, individuato dal PTCP vigente come percorso consolidato. Con l'obiettivo di tutelare tale tracciato, sia nei suoi aspetti strutturali che nell'arredo e nelle pertinenze di pregio, ove presenti, nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto degli indirizzi dettati dall'art. 29 delle NTA del Piano provinciale.
- c) Al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico – insediativo della porzione di territorio riferita all'area di variante V1, in fase di progettazione esecutiva degli interventi, risulta necessario rispettare le disposizioni dell'art. 35 delle NTA del PTCP 2000.

PTCP 2007 adottato:

- d) Essendo l'area di variante V1 tangente ad un tracciato riconosciuto dal PTCP 2007 come percorso storico consolidato, ai fini della tutela della viabilità storica, sia nei suoi aspetti strutturali che nell'arredo e nelle pertinenze di pregio, nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 27 delle Norme del Piano adottato.